

Amianto. Norme contro l'inquinamento

## Il condominio paga per l'eternit caduto

La prima vera normativa che abbia seriamente trattato della capacità di creare posizioni di garanzia (nella specie di controllo delle fonti di pericolo di amianto) è stata emanata con il Dlgs 277/99. Il Dlgs 257/2006 recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 2003/18/CE sui **rischi** derivanti dall'**esposizione all'amianto** durante il lavoro. Queste norme, unitamente al Dlgs 81/2008, vietano di conservare all'interno del condominio materiale contenenti amianto.

La **Corte di cassazione** (sentenza 6029/2017) ha rigettato il ricorso contro una sentenza che ha condannato i proprietari di un edificio al risarcimento del danno in favore di un Comune, corrispondente alla spesa per rimuovere il materiale di costruzione a base di amianto a seguito del distacco dall'edificio condominiale di numerose **lastre di eternit** che si erano riversate sulla **pubblica strada**.

La Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di appello che, sulla base dell'istruttoria di primo grado, aveva stabilito che le lastre di eternit si fossero staccate dall'edificio condominiale non a causa di una tempesta di vento bensì per **inadeguata copertura** dell'edificio. Da tale assunto consegue la correttezza della sentenza impugnata la quale ha ritenuto provato il danno, consistente nell'occupazione della strada comunale e nella spesa necessaria per la loro rimozione, sulla base della determinazione del Comune e della fattura per la rimozione delle lastre.

La sentenza applica il principio "**chi inquina paga**" secondo quanto previsto dall'articolo 192 del Dlgs 152/2006 il quale, oltre a vietare l'abbandono di rifiuti sul suolo, statuisce che l'autore sia tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento di rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulio Benedetti